



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.59
del 17 Febbraio 2025
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



C.U. N.59 del 17.02.2025

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
CAPISTRELLO A.S.D.	- MOSCIANO CALCIO	Sosp-	Inf. A.E.

Gara di Recupero

ECCELLENZA

Mercoledì 19/2/2025 Ore 15,00

CAPISTRELLO - MOSCIANO CALCIO

Campo Capistrello (Vedi Delibera G.S. C.U.N.59
Prosecuzione gara)

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 17/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 16/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 2/2025 CAPISTRELLO A.S.D. - MOSCIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo

- Visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa in via definitiva al 23 del primo tempo, sul risultato di 0 a 1, per un infortunio accorso al direttore di gara.
- Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 56 delle NOIF e dell'art. 33 c.4) del Regolamento della LND,

DELIBERA

- 1) di disporre la prosecuzione della gara in oggetto per i soli minuti non giocati, come da referto dell'arbitro;
- 2) di demandare alla Segreteria del C.R. Abruzzo i successivi adempimenti di competenza.



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 17.2.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO LEMPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GRAZIOLI ALESSIO IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO PALMENSE/ATLETICO LEMPA DISPUTATA L'1.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 56 DEL 6.2.2025 C.R.A.).

Con reclamo dell'8.2.2025 la A.S.D. Atletico Lempa ha impugnato il provvedimento di cui sopra, deducendo l'eccessività della sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'artt. 76 commi 2 e 3 del CGS, non avendo l'appellante preannunciato il reclamo, con conseguente preclusione del suo esame nel merito.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO CUGNOLI 2024 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIAZIONE FINO AL 17.3.2025 INFLITTA AL DIRIGENTE PAOLINI LUCA (ALLENATORE) IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA / ATLETICO CUGNOLI DISPUTATA IL 26.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 27 DEL 6.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

Con reclamo dell'8.2.2025, la A.S.D. Atletico Cugnoli 2024 ha impugnato il provvedimento di cui sopra, deducendo l'eccessività della sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in virtù dell'art. 76, comma 2 e 3 del CGS, non avendo l'appellante né preannunciato il reclamo né versato la relativa tassa, con conseguente preclusione del suo esame nel merito.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.



C.U. N.59 del 17.02.2025

APPELLO DELLA POLISPORTIVA MORRONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PALOMBIZIO MAXIMILIANO IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE/MARRUCI DISPUTATA IL 2.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. n° 56 DEL 6/2/2025 C.R. ABRUZZO).

Con reclamo dell'8.2.2025 la Polisportiva Morroneese ha impugnato il provvedimento di cui sopra, deducendo l'eccessività della sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'artt. 76, commi 2 e 3 del CGS, non avendo l'appellante preannunciato il reclamo, con conseguente preclusione del suo esame nel merito.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA A.S.D. CITERIUS SAN VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MARTINO CRISTIAN ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS SAN VALENTINO/MENINO FUTSAL, DISPUTATA IL 1.02.2025 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 31 del 6.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Citerius San Valentino ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Martino Cristian, già squalificato come da precedente C.U. n° 29 del 23.1.2025, *“messo in atto un comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro prima e durante la gara”*.

La società appellante ha chiesto l'annullamento della sanzione non essendovi certezza assoluta che il comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara fosse da addebitarsi al Di Martino, in quanto le tifoserie non avevano settori separati e comunque poiché l'arbitro non sarebbe stato in grado di riconoscere il Di Martino nel soggetto che lo aveva offeso per tutto il tempo essendo alla sua prima direzione di una gara del Citerius San Valentino.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che l'arbitro, nel suo supplemento di rapporto, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, ha dichiarato che sono stati proprio i dirigenti della società appellante ad identificare il calciatore suindicato e a fornirgli il nominativo.

Da quanto sopra, consegue che la decisione del giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.



C.U. N.59 del 17.02.2025

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 17/02/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

